

CONTRATTO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO I – LE RELAZIONI SINDACALI

Art. 1 Le relazioni sindacali a livello d'Istituzione Scolastica

Le parti contrattuali si impegnano a improntare le relazioni tra loro a principi di correttezza e di trasparenza. Il Dirigente concorda con la RSU le modalità e il calendario di lavoro per dare applicazione alle procedure nel quadro delle relazioni sindacali.

L'invito agli incontri viene inviato dal Dirigente via e-mail e in ogni caso con un preavviso di 6 giorni. I colloqui richiesti dalla RSU hanno luogo, di norma, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. L'invito alla riunione contiene l'ordine del giorno dell'incontro.

All'inizio dell'anno scolastico e comunque con un anticipo di almeno 5 giorni dal primo incontro a livello d'Istituto delle parti contrattuali, il Dirigente invita via mail le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto il contratto collettivo provinciale (C.C.P.) a nominare propri rappresentanti nella delegazione contrattuale. Gli ulteriori inviti vengono trasmessi ai singoli membri della delegazione sempre via e-mail. Le parti contrattuali hanno il diritto di avvalersi in ogni momento della consulenza di esperti, a condizione che ciò sia comunicato preventivamente all'altra parte e che non si determinino oneri a carico dell'Istituzione Scolastica.

Allo scopo di discutere temi riguardanti la contrattazione integrativa, le RSU possono indire riunioni per i propri membri, proposte dalla maggioranze dei partecipanti.

Art. 2 Validità delle decisioni

Le intese raggiunte si ritengono valide qualora siano sottoscritte dal Dirigente Scolastico e dalla maggioranza dei componenti della RSU eletta.

Art. 3 Diritto di informazione – accesso agli atti

I componenti RSU hanno diritto di accesso a tutti gli atti dell'Istituzione Scolastica su tutte le materie oggetto di contrattazione integrativa e di informazione preventiva e successiva secondo le modalità previste dalla LP 17/93.

Art. 4 Albo sindacale

I rappresentanti sindacali formalmente accreditati dalle rispettive O.O.S.S. esercitano il diritto di affissione con informazione preventiva al Dirigente Scolastico. Il materiale inviato per l'affissione dalle O.O.S.S. è affisso a cura dell'amministrazione. Il Dirigente si impegna a trasmettere tempestivamente alla R.S.U. tutto il materiale di interesse sindacale pervenuto alla scuola. Dopo la firma del contratto, il Dirigente ne cura la diffusione portandolo a conoscenza di tutti gli interessati attraverso l'affissione all'albo d'Istituto.

Art. 5 Uso di locali e attrezzature

Alla RSU è consentito, per le finalità inerenti alle funzioni attribuite presso i locali di segreteria

l'utilizzo di: telefono, fax, fotocopiatrice, PC con S.O. Windows. E' concesso l'uso di un locale scolastico per le riunioni, che viene identificato preferibilmente con l'aula denominata "Aula Rossa", e di un armadietto per la raccolta del materiale sindacale nella stessa aula.

Art. 6 Permessi sindacali

Il monte ore dei permessi spettanti alla RSU (45 ore annue) è da questa gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo previsto a livello contrattuale. La verifica dell'utilizzo dei permessi da parte dei delegati RSU spetta unicamente all'organizzazione sindacale di appartenenza. I permessi sindacali sono equiparati, a tutti gli effetti, al servizio prestato; la comunicazione relativa alla fruizione del permesso va resa al Dirigente almeno 48 ore prima dell'utilizzo, salvo situazioni particolari improrogabili. La concessione dei permessi è un atto dovuto, a prescindere dalla compatibilità con le esigenze di servizio.

Art. 7 Assemblee sindacali

La RSU nel suo complesso (o congiuntamente con una o più delle OO.SS. rappresentative del comparto) può indire per la propria Istituzione Scolastica assemblee durante l'orario di lavoro, normalmente della durata massima di 2 ore, che riguardino tutti i parte dei dipendenti, secondo le modalità previste dall'Art. 7 del CCP del 23.11.2007.

La convocazione, la durata, la sede, l'ordine del giorno (che deve riguardare materiale d'interesse sindacale e del lavoro) e l'eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, o con fax o e-mail, almeno 6 giorni prima al Dirigente Scolastico.

La comunicazione relativa all'indizione dell'assemblea deve essere affissa tempestivamente all'albo dell'Istituzione Scolastica. Contestualmente all'affissione all'albo il Dirigente Scolastico ne farà oggetto di avviso, mediante circolare interna, al personale interessato all'assemblea al fine di raccogliere in forma scritta la dichiarazione individuale di partecipazione del personale in servizio nell'orario dell'assemblea. Tale dichiarazione fa fede al fine del computo del monte ore individuale (10 ore pro capite per anno scolastico).

Art. 8 Referendum

Prima di firmare il contratto, le RSU possono svolgere un referendum tra il personale docente dell'Istituto. Il Dirigente metterà a disposizione gli elenchi del personale interessato al referendum, un locale ed altro materiale elettorale.

Art. 9 Calendario degli incontri

Tra il Dirigente Scolastico e la RSU è concordato il seguente calendario di massima per le informazioni sulle materie oggetto di contrattazione e/o informazione.

Mesi giugno-settembre

- modalità e criteri di applicazione delle relazioni sindacali
- informazione sugli organici di fatto

•assegnazione dei docenti alle classi

•modalità di compenso delle ore di lavoro straordinario

Mesi di ottobre-novembre

•piano delle attività aggiuntive retribuite con il fondo d'istituto

•utilizzo delle risorse finanziarie e del personale per progetti, convenzioni e accordi

•sicurezza nei luoghi di lavoro

Mese di febbraio-marzo

•Proposta di formazione classi e determinazione organico di diritto

•Esame dati relativi alle iscrizioni degli alunni

Mese di giugno

Verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto nell'utilizzo delle risorse.

Art. 10

Gli incontri delle RSU vengono fissati dai componenti dell'RSU a maggioranza.

7. responsabili di gruppi di lavoro: punti 20
 - a) Referente CLIL
 - b) Referente stesure competenze primo biennio
 - c) Referente educazione alla salute
 - d) Tutoraggio insegnanti anno di prova
8. altre attività da 10 punti
 - a) responsabile gruppi di lavoro (teatro, sicurezza, musica, educazione stradale, educazione ambientale, consiglio di biblioteca, integrazione, gruppo H, comitato elettorale, altri gruppi di lavoro)
 - b) coordinamento spettacoli teatrali
 - c) referente aggiornamento;
 - d) responsabile di olimpiadi/concorsi;
 - e) responsabile test e certificazioni linguistiche; ...
 - f) tutor alunni all'estero;
 - g) tutor tirocinante universitario;
 - h) membro consiglio d'istituto;
 - i) membro comitato di valutazione, se vi sono docenti in anno di prova
 - j) coordinamento e responsabilità progetti d'istituto (aree di progetto, accoglienza, giornata FAI, corso difesa personale, biologia pomeridiana, ESABAC, TANDEM, primo soccorso, altri progetti)
 - k) altre attività funzionali con carico rilevante: apprendisti informatici, ...
9. partecipazione a gruppi di lavoro/attività di orientamento /progetti: fino a punti 5 su segnalazione del responsabile del gruppo
10. organizzazione viaggi d'istruzione su più giorni (esclusi i soggiorni linguistici): punti 10
11. organizzazione gite d'istruzione di un giorno: punti 3
12. organizzazione soggiorni linguistici sulla base del numero delle classi organizzate:
 - a) senza soggiorno presso famiglia: punti 20 per la prima classe, da aggiungere 10 punti per le ulteriori classi;
 - b) con soggiorno presso famiglia: punti 30 per una classe e 15 punti per ogni classe aggiunta;
13. Attività di collaborazione del Dirigente Scolastico per attività non altrimenti retribuite; fino a 30 punti
14. Stesura orario d'istituto; 30 punti

Art. 8bis

Il premio di produttività verrà assegnato solo nel caso che le attività indicate non siano totalmente

BOLZANO, 27.11.2013

FIRME

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PROF. ANDREA PEDEVILLA

Andrea Pedevilla

R.S.U. DI ISTITUTO

DOCENTI

ELENA NARDI

Elena Nardi

SIMONETTA LUCCHI

Simonetta Lucchi

GIUSEPPE AUGELLO

Giuseppe Augello

retribuite con ore straordinarie o facciano parte del completamento cattedra.

Art. 9

Il restante 25 % viene attribuito dal dirigente scolastico per:

- a) particolare qualità del lavoro svolto;
- b) attività ritenute di rilevante importanza per l'istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

LE R.S.U.

TITOLO III
CONTRATTO D'ISTITUTO SULL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DOCENTE.

LICEO CLASSICO G. CARDUCCI – BOLZANO

Il presente contratto si articola e si applica entro le disponibilità di contrattazione e dei principi stabiliti dagli articoli 4, 6, 8 del TU dei contratti collettivi provinciali del 23 aprile 2003 (CCP) e dell'art 5, comma 3, lettere c, d del contratto collettivo decentrato riguardante le relazioni sindacali del 23.11.2007.

ART. 1

PIANI ORARI INDIVIDUALI

1. L'attività di insegnamento è prestata da ciascun docente nel rispetto del piano orario settimanale o plurisettimanale individuale prestabilito dal dirigente scolastico sulla base dei criteri didattici deliberati dagli organi collegiali, sentite le richieste dell'insegnante interessato, nel rispetto del CCP e del presente contratto integrativo d'istituto.
2. Fatte salve le eventuali diverse decisioni del Collegio docenti sulla durata delle unità didattiche, nonché le eventuali distribuzioni plurisettimanali o le modifiche da attuarsi nel rispetto del presente contratto, i piani orari individuali sono normalmente costituiti da moduli settimanali di 20 unità orarie da 50 minuti che si ripetono in tutte le settimane di lezione previste dal calendario scolastico.

ART. 2

DISTRIBUZIONE DELL'ORARIO DI INSEGNAMENTO PLURISETTIMANALE

1. La distribuzione plurisettimanale presuppone una specifica programmazione didattica deliberata dagli organi competenti e si realizza con la pianificazione di moduli settimanali di durata diversa dalle 20 unità orarie. I moduli dovranno comunque essere di durata non inferiore alle 16 unità orarie e non superiore alle 24 unità orarie. La pianificazione di moduli orari inferiori alle 20 unità orarie comporta una contestuale ricollocazione temporale delle ore che mancano per completare l'orario di 20 unità orarie. E' in ogni caso esclusa la possibilità di conteggiare a carico del dipendente debiti orari di cui non sia precisata la collocazione temporale.
2. La eventuale programmazione plurisettimanale delle attività di completamento avviene d'intesa con il docente interessato sulla base dei criteri di flessibilità stabiliti dal collegio docenti in applicazione dell'art 6, comma 2 del testo unico e si attua con la indicazione scritta delle attività previste e della loro collocazione temporale, nel rispetto dei vincoli modulari previsti nel comma

precedente.

ART. 3

MODIFICA DEI PIANI ORARI INDIVIDUALI

1. I piani orari individuali possono essere modificati in ogni momento con l'intesa tra il dirigente e il docente interessato.
2. Per motivate esigenze di servizio, i piani orari settimanali o plurisettimanali individuali possono essere modificati dal dirigente previo accordo con i docenti interessati, nel rispetto dei seguenti termini di preavviso :
 - a) le modifiche riguardanti le attività di insegnamento curriculare (orario di cattedra) devono essere pianificate con almeno una settimana di anticipo.
 - b) le modifiche riguardanti le attività di completamento devono essere pianificate con almeno una settimana di anticipo.

ART. 4

STABILITÀ DEL PIANO ORARIO

1. Qualora il piano orario individuale non sia stato modificato nel rispetto delle modalità previste dall'articolo precedente e per motivi indipendenti dalla volontà del docente venga meno la possibilità di prestare l'attività di insegnamento programmata nel piano orario individuale, il docente rimane a disposizione della scuola nell'orario prestabilito per lo svolgimento di altre attività rientranti nella funzione docente, ovvero per il servizio di disponibilità di supplenze saltuarie.

ART. 5

SERVIZIO DI DISPONIBILITÀ ENTRO LE 20 ORE E ATTIVITÀ DI SPORTELLO

1. Le ore di disponibilità per supplenze saltuarie entro il normale obbligo di 20 ore sono inserite nel piano orario settimanale dei docenti, contrassegnate dalla lettera "D". Il docente è presente a scuola in aula docenti nelle ore a " disposizione", in questo modo adempie ai propri obblighi di servizio, anche se non effettivamente utilizzato per supplenze saltuarie.
2. Le attività di sportello programmate nel rispetto dei principi stabiliti dalla scuola e secondo la modalità di prenotazione degli alunni adottate dall'Istituto, si considerano adempiute dal docente, con la presenza a scuola negli orari stabiliti, anche se gli alunni iscritti non si presentano.

ART. 6

PART TIME

1. L'orario di lavoro del personale docente a tempo parziale al 50 % si articola non più di tre giorni se lo stesso ha optato per il tempo parziale verticale, salvo diversa richiesta del docente.

TITOLO II – CRITERI PER LA CORRESPONSIONE PREMIO DI PRODUTTIVITA'

Premessa

In applicazione all'art. 27 del Testo Unico - Contratto collettivo provinciale 23.04.2003 e nel rispetto delle responsabilità e delle competenze delle parti, si conviene tra il Dirigente scolastico del Liceo Classico G.Carducci di Bolzano, Prof. Andrea Pedevilla e la RSU del personale docente dell'istituto, Proff. Marco Pozzi, Mirella Sandrini, Eriprando della Torre, quanto segue in materia di distribuzione del premio di produttività.

Art. 1

Finalità del presente contratto di Istituto

Il presente contratto collettivo integrativo di istituto disciplina l'attribuzione dei premi di produttività per il personale docente in applicazione dell'articolo 27 del testo unico dei contratti collettivi provinciali 23 aprile 2003.

Art. 2

Personale interessato al premio di produttività

Il premio di produttività spetta a tutto il personale docente con contratto a tempo indeterminato e determinato, incluso il personale assente per malattia, astensione obbligatoria per maternità e viene corrisposto in un'unica soluzione nel mese di luglio o di agosto. (art. 27, comma 4). Nel caso di conferimento di incarico temporaneo si tiene conto del numero effettivo di giorni di servizio prestato, calcolando il coefficiente di servizio (valore massimo pari a 1) come quoziente, arrotondato a due cifre decimali, tra il numero di giorni di servizio prestato e il numero totale di giorni dell'anno scolastico (238 giorni in 34 settimane).

Art. 3

Negazione del premio di produttività

Il premio di produttività può essere negato o concesso in misura ridotta in caso di sanzioni disciplinari e in caso di non sufficiente rendimento del personale portato a conoscenza dello stesso per iscritto nel corso del rispettivo anno scolastico. Il relativo provvedimento è adottato su parere conforme del Comitato di valutazione previsto dall'articolo 5 della legge provinciale 18 ottobre 1995, n. 20.

Art. 4

Premio di produttività di base

Al personale docente che ha svolto il proprio servizio senza demerito, spetta in ogni caso un premio di produttività.

Art. 5

Criterio di distribuzione del premio di produttività e valore punti

Il fondo complessivamente disponibile per i premi di produttività viene ripartito dalla dirigenza scolastica con differenziazione individuale secondo un piano di distribuzione costruito sulla base dei parametri indicati nei seguenti artt. 7, 8 e 9. Il fondo viene suddiviso in tre capitoli:

20% per la complessità dell'insegnamento

55% per le attività aggiuntive

25% a disposizione del Dirigente Scolastico

Per i primi due capitoli, complessità dell'insegnamento e svolgimento di attività, il valore di ciascun punto, espresso in Euro, è dato dal quoziente, arrotondato in maniera standard a due cifre decimali, tra la quota del fondo riservata alla rispettiva voce e la somma di tutti i punti ottenuti da tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione Scolastica medesima nella rispettiva voce.

Art. 6

Importo massimo del premio di produttività

Il premio di produttività per docente non può superare l'importo previsto nel contratto collettivo decentrato a livello delle tre intendenze scolastiche, art. 3 comma 1a.

Art. 7

Il 20% del premio di produttività è attribuito in funzione della complessità dell'insegnamento impartito, con la seguente ripartizione:

- 1) numero di discipline orali: punti 5 per ogni disciplina/classe
- 2) numero di discipline insegnate con valutazione scritta: punti 15 per disciplina/classe
- 3) numero di discipline insegnate con valutazione pratica: punti 10 per disciplina/classe
- 4) classi con alunni disabili e/o stranieri con PEP: punti 5 per classe
- 5) servizio prestato in:
 - a. più istituti nella stessa sede: punti 10 per ogni istituto in più oltre a quello di titolarità;
 - b. più istituti in sedi diverse : punti 20 per ogni istituto in più oltre a quello di titolarità.

Art. 8 Assegnazione del punteggio in base allo svolgimento di attività

Un ulteriore 55% è attribuito per lo svolgimento di attività che non sono già remunerate o sono remunerate solo in parte e per l'assunzione di particolari responsabilità, con la seguente ripartizione:

1. coordinatori di classe: punti 10 (punti 15 per classi quinte e prime)
2. vice-coordinatore di classe: punti 5
3. verbalizzazione collegio docenti: punti 5 a verbale
4. coordinatori di materia : punti 10
5. coordinamento e/o gestione di laboratori o aule speciali: responsabile laboratori-aule speciali-palestre: punti 10
6. partecipazione a esami (idoneità, integrativi, prove invalsi,...), fuori dal proprio orario di servizio: punti 5

2. I docenti impegnati in più scuole o con un rapporto di lavoro part – time o con orario di cattedra distribuito su più di 8 classi, concordano, con la dirigenza, un personale calendario di partecipazione alle attività funzionali, in relazione ai diversi piani delle attività annuali delle scuole di servizio del docente.

ART. 7

GIORNO LIBERO

1. L'assegnazione del giorno libero dall'insegnamento avviene tenendo conto delle esigenze didattiche e delle richieste dei docenti .

Nel caso non sia possibile esaudire tutte le richieste, la distribuzione dei giorni liberi dall'insegnamento avviene sulla base delle seguenti priorità :

a) corsi e/o seminari di formazione obbligatoria (docenti in anno di prova, docenti che hanno il TFA per ottenere l'abilitazione, iniziative di formazione della Sovrintendenza scolastica).

b) esigenze di famiglia.

Nel caso non sia possibile esaudire a tutte le richieste, la distribuzione dei giorni liberi dall'insegnamento avviene a rotazione annuale.

ART. 8

VINCOLI ALL' ORARIO

1. L'insegnamento dell'orario di cattedra viene svolto di norma nel limite massimo di 5 unità orarie al giorno, inclusa l'ora a disposizione, salva diversa richiesta dal docente. L'orario di servizio del sabato non supererà di norma le 4 ore inclusa l'ora di disposizione per le supplenze, salva diversa richiesta del docente.

Il limite delle 5 unità orarie giornaliere si applica anche ai docenti in servizio in più sedi e in tal caso si richiede un coordinamento tra i dirigenti delle diverse scuole.

2. L'articolazione settimanale delle lezioni di ciascun docente deve prevedere l'equa distribuzione delle prime e ultime ore di lezione.

Nella distribuzione dell'orario di insegnamento si prevedono, di norma non più di due ore buche al mattino, salva diversa richiesta del docente.

3. Per quanto riguarda i docenti con classi su più scuole o su più di una sede, bisogna garantire il tempo necessario per lo spostamento.

4. Il numero dei rientri settimanali pomeridiani è assegnato a tutti in modo equo e a rotazione annuale.

ART. 9

ORARIO FUNZIONALE ALL'INSEGNAMENTO

1. Di norma le date delle riunioni collegiali e gli incontri con i genitori si tengono in orario pomeridiano e sono distribuiti nel corso della settimana in modo da gravare equamente sui giorni liberi degli insegnanti; le attività annuali vengono calendarizzate ad avvio dell'anno scolastico e inviate ai docenti prima dell'approvazione in Collegio dei Docenti come atto di presa visione. Dopo l'approvazione del calendario ci si atterrà alle attività programmate ed eventuali modifiche verranno segnalate con almeno 5 giorni di preavviso.
2. Per tutte le riunioni la dirigenza predispone mediante circolare la convocazione almeno 3 giorni prima. La convocazione, oltre all'ordine del giorno, ne indicherà anche la durata. Quando sono previste variazioni del calendario delle riunioni la dirigenza lo comunica con almeno 5 giorni di anticipo.

ART. 10

DISPONIBILITÀ OLTRE L'ORARIO NORMALE DELLE 20 ORE

1. Le due ore di insegnamento aggiuntivo per supplenze saltuarie pagate come ore straordinarie, previste dall'art 6, comma 6 del CCP sono inserite nel piano orario settimanale del docente, predisposto all'inizio dell'anno scolastico.
2. Per garantire la continuità di servizio scolastico a fronte di esigenze improvvise, si farà riferimento ad un quadro di disponibilità per la presenza delle supplenze saltuarie in orario straordinario stabilito con l'intesa dei docenti e comunque funzionale alle esigenze della Scuola. Tali ore saranno retribuite solo se le supplenze saranno effettivamente prestate e sono segnate nel quadro orario con la lettera "P".
3. Le disponibilità in orario straordinario sono collocate di norma in un'ora successiva all'inizio dell'orario di servizio del docente. L'eventuale obbligo di servizio per la supplenza saltuaria deve comunque essere comunicato al docente prima dell'inizio dell'ora di disponibilità, in assenza di comunicazioni tempestive il docente è libero di prestare il servizio straordinario.

ART. 11

ORE STRAORDINARIE

1. I compensi per le ore straordinarie di insegnamento, per le ore straordinarie indicate all'articolo 10, sono liquidati entro il secondo mese successivo a quello in cui è stato svolto il servizio aggiuntivo, salvo casi motivati di forza maggiore.
2. La tipologia e l'entità delle ore riconosciute come prestazioni straordinarie saranno accessibili alla consultazione.